



TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

SUI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ NELLA EX JUGOSLAVIA

Seconda Sessione, Barcellona 7-11 dicembre 1995

Membri del Tribunale

ERNESTO GARZON VALDES (Germania), Presidente
VICTORIA ABELLAN (Spagna)
PERFECTO ANDRES IBANEZ (Spagna)
FATEH S. AZZAM (Palestina)
MADJID BENCHICK (Francia)
LUIGI FERRAJOLI (Italia)
FREDA MEISSNER-BLAU (Austria)
ANTONI PIGRAU (Spagna)
GIULIANO PONTARA (Italia)

Procedimento

La seconda sessione del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) sulla ex Jugoslavia, riunita a Barcellona nei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 dicembre 1995, vuole rispondere alla necessità di approfondire e ampliare quanto formulato nella prima sessione di Berna, celebrata dal 17 al 20 febbraio 1995. I documenti e le conclusioni della Prima Sessione vengono considerati parte integrante delle risoluzioni (*evidencias*) presentate in questa Seconda Sessione.

Le seguenti sentenze del Tribunale Permanente dei Popoli sono particolarmente importanti per focalizzare l'analisi e le decisioni di questa Sessione:

Sentenza sulla Impunità per i Crimini contro l'Umanità (Bogotà 1991).

Sessione speciale sulla Conquista dell'America e Diritto Internazionale (Padova-Venezia, 1992)

Sentenza sul Diritto di asilo (Berlino 1994)

Risultati e raccomandazioni della *Prima Sessione sulla ex Jugoslavia* (Berna 1995)

Sentenza sulla Violazione dei diritti dei bambini (Napoli 1995).

Documenti e prove esaminati dal Tribunale

Gianni Tognoni, segretario generale del Tribunale Permanente dei Popoli, *Rapporto generale sui procedimenti del Tribunale*.

Relazioni orali:

La responsabilità dei regimi e dei dirigenti politici e militari responsabili dei crimini di guerra e del genocidio.

Atto di accusa presentato da:

Heidi Rudolf, membro del gruppo preparatorio della prima sessione del Tribunale Permanente dei Popoli a Berna, *Considerazioni politiche sugli avvenimenti nella ex-Jugoslavia, con particolare riferimento alle responsabilità politiche dei partiti*

Stefano Ehrensperger, segretario esecutivo dell'Ass. "Tribunal Former Jugoslavia" di Berna, *Conclusioni sull'aggiornamento dell'accusa e riformulazione dell'accusa di genocidio*

Fasila Memisevic, Centro di Documentazione di Zenica sui Crimini di Guerra, Società per i Popoli Minacciati, Gottingen, *Il massacro del Monte Vlasic*

Smail Cekic, direttore dell'Istituto per la Ricerca dei Crimini contro l'Umanità, Sarajevo, *Presentazione e commento di un video documento sull'aggressione e il genocidio in Bosnia-Erzegovina 1991-1995*

Payam Akhavan, Consigliere giuridico del pubblico ministero del Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex-Jugoslavia
Rapporto sull'attività del Tribunale Internazionale.

Le responsabilità della comunità internazionale

Atto di accusa presentato da:

Jaume Munich, professore titolare di Diritto Internazionale Pubblico all'Università Autonoma di Barcellona.
Carlos Taibo, professore di Scienze Politiche all'Università Autonoma di Madrid, *La responsabilità dell'UE nel genocidio in Bosnia-Erzegovina*
Philippe Koulischer, Storico, Ginevra, *Le responsabilità della Comunità Internazionale nell'Annientamento dei Musulmani Bosniaci e della Bosnia-Erzegovina*
Tilman Zulch, membro della Società per i Popoli Minacciati, *La passività della Comunità Internazionale di fronte al genocidio in Bosnia-Erzegovina*

Diritto all'autodeterminazione e nazionalismi xenofobi

Atto di accusa presentato da:

Joaquim Lleixa, membro della Commissione Organizzatrice del Tribunale Permanente dei Popoli nella Sessione di Barcellona, *I nazionalismi aggressivi ed emarginanti e il diritto alla autodeterminazione in Jugoslavia*
Stevan Lilic, Centro Anti-Guerra di Belgrado, *Diritto di autodeterminazione, xenofobia e diritti umani dopo gli accordi di Dayton*
Xhaver Shatri, direttore del Centro di Informazione del Kosovo a Ginevra, *La repressione nazionale nel Kosovo*

La responsabilità dei mezzi di comunicazione di massa

Atto di accusa:

Xhaver Giro, membro della Commissione Organizzatrice della Sessione di Barcellona del TPP e professore di Giornalismo Politico all'Università Autonoma di Barcellona, *Accusa generale rispetto ai media nella ex-Jugoslavia e accuse relative ai mezzi di comunicazione internazionali*
Goran Milic, ex direttore di YUTEL, a Sarajevo, *La manipolazione della TV sotto il controllo del Governo di Belgrado e l'origine del conflitto attraverso i mezzi di comunicazione, Il ruolo dei mezzi di comunicazione in Croazia e in Bosnia-Erzegovina*
Milos Vasic, direttore della rivista Vreme di Belgrado, *La manipolazione della stampa e la repressione dei media indipendenti*
Xhaver Shatri, direttore del Centro di Informazione del Kosovo a Ginevra, *La repressione del Governo di Belgrado sui mezzi di comunicazione albanesi in Kosovo*
Zoran Udovicic, del Gruppo '99 di Sarajevo, *I mezzi di comunicazione controllati dal Governo di fatto dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia*, con presentazione di un video con frammenti di programmi informativi della TV di Pale
Asim Abdurahmanovic, vicedirettore della RTV Studio 99, *I media ufficiali e i media indipendenti a Sarajevo*
Sinan Alic, Gruppo Democratico di Tuzla, *La repressione dei media indipendenti fuori Sarajevo, in particolare a Tuzla*

La definizione delle responsabilità

Flavia Lattanzi, professore di Diritto Internazionale, relatrice generale del Tribunale Permanente dei Popoli

La difesa

Gianni Tognoni, Segretario Generale del Tribunale Permanente dei Popoli, *A proposito delle attività svolte con riferimento agli articoli 14.15.16 dei suoi Statuti*

Rapporti scritti

Atti di accusa:

Accusa alla Comunità Internazionale per il suo atteggiamento nei confronti degli atti di genocidio nella ex-Jugoslavia. (Con 23 allegati)
I nazionalismi aggressivi ed emarginanti e il diritto alla autodeterminazione nella ex-Jugoslavia.
Accuse relative ai mezzi di comunicazione
Noi accusiamo - emendamento all'istanza presentata al Tribunale Permanente dei Popoli nella Sessione di Berna (con 17 allegati).

Documenti aggiuntivi ai rapporti presentati nelle sessioni pubbliche

Documenti dell'Associazione per i Popoli Minacciati, Gottingen, Germania.

Estratti da *L'Erzegovina nell'aggressione 1992-1994*, Centro di documentazione Zenica sui Crimini di Guerra. *Genocidio*, Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli 1995.
Enforcement of the Genocide Convention: a Challenge to Civilization, Payan Akhavan, Harvard Human Rights Journal/Vol. 8
La question albanaise, Rexhep Qosja, Fayard, Paris, 1995
Los conflictos yugoslavos, Carlos Taibo e Carlos Lechado, Ed. Fundamentos, Madrid, 1995
Forging War - The Media in Serbia, Croatia e Bosnia-Herzegovina, Mark Thompson, International Center against censorship, London, 1994.
Deserters from the War in former Yugoslavia, Women in Black, Belgrade 1994 and MOC, Madrid, con documenti allegati.

Documenti delle Nazioni Unite e del Tribunale Internazionale sulla ex Jugoslavia

- Rapporto finale sulla situazione dei diritti umani nei territori della ex-Jugoslavia, presentato da Tadeusz Mazowiecki, Relatore Speciale della Commissione per i Diritti Umani del Consiglio sulle questioni Economiche e Sociali delle Nazioni Unite.
- Rapporto del Segretario Generale relativo al paragrafo 2 della Risoluzione 808 (1993) del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- Regole di procedura ed evidenze (adottate l'11 febbraio 1994). Tribunale penale sulla ex-Jugoslavia, L'Aia.
- Sentenza: l'accusa del Tribunale contro Dusan Tadic a/k/a "Dule" Goran Borovnica. Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia.
- Sentenza 7 Karadzic & Mladic 25 luglio 1995. Tribunale Internazionale delle Nazioni Unite sulla ex-Jugoslavia.
- Sentenza 11 Kordic & altri (*Lasva River Valley area*) - 10.11.'95 Tribunale Internazionale delle Nazioni Unite sulla ex-Jugoslavia.
- Rapporto speciale sui mezzi di comunicazione del Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, Tadeusz Mazowiecki.
- Rapporto del Segretario Generale relativo alla risoluzione 1019 (1995) del Consiglio di Sicurezza sulle violazioni della legge umanitaria internazionale nell'area di Srebrenica, Zepa, Banja Luka e Sanski Most. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 27 novembre 1995
- Patti internazionali di diritto civile, politico, economico, sociale e culturale (Risoluzione 2200/XXI dell'Assemblea Generale delle NU, 16 dicembre 1966)
- Convenzioni di Ginevra sul diritto umanitario bellico, 12.08.1949.
- Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L'Aia, 14 maggio 1954.
- Atti finali di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, 1975.
- Carta di Parigi per una nuova Europa, approvata il 21 novembre 1990 (riportata nel documento A/45859 del 12 dicembre 1990)
- Risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea Generale del 14 dicembre 1974 sulla definizione di aggressione.
- Convenzione per la protezione e la sanzione del delitto di genocidio, New York, 9 dicembre 1948.
- Dichiarazione comune della Presidenza della Comunità Europea del 15 gennaio 1992 sul riconoscimento delle Repubbliche Jugoslave. Bollettino CE 1/2 - 1992
- Dichiarazione comune della Comunità Europea e Stati Uniti del 10 marzo 1992 sul riconoscimento delle Repubbliche Jugoslave, Bollettino CE 3 - 1992
- Dichiarazione del Consiglio Europeo sulla ex-Jugoslavia (Lisbona 26-27 giugno 1992). Riportato in RIE 1992.2.
- Dichiarazione sulla Jugoslavia approvata dalla Comunità Europea e suoi Stati Membri a Londra e a Bruxelles il 6 agosto 1992. Doc. S/24399 del 10 agosto 1992.
- Regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio del 1 giugno 1992 con il quale si proibiscono gli scambi commerciali tra la Comunità Economica Europea e le Repubbliche di Serbia e Montenegro.
- Comunicato del Consiglio straordinario della Unione Europea Occidentale relativo alla ex Jugoslavia, Londra 28 agosto 1992. Europe Informacion Internacional. 2935.
- Dichiarazione sulla crisi Jugoslava adottata il 10 luglio 1992 dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Doc. A/47/335.
- Progetto di Dichiarazione sui Diritti delle persone appartenenti a Minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, approvato dal Consiglio Economico e Sociale mediante Risoluzione 1992/4 del 20 luglio 1992. Doc. E/CN.4/1992/48.
- Risoluzione 1992/S-1/11 della Commissione dei Diritti Umani del 4 agosto 1992. *Rapporto sulla situazione dei Diritti Umani nel territorio della ex-Jugoslavia*, presentato da Tadeusz Mazowiecki, Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani, a completamento del paragrafo 14 della risoluzione 1992/S-1/1 della Commissione del 14 agosto 1992", Doc. E/CN.4/1992/S-1/9, 28 agosto 1992.
- *Rapporto sulla situazione dei Diritti Umani nel territorio della ex-Jugoslavia*, presentato da Tadeusz Mazowiecki,

Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani, a completamento del paragrafo 15 della risoluzione 1992/S-1/1 della Commissione del 14 agosto 1992”. Doc. E/CN. 4/1992/S-1/10, 27 ottobre 1992.

- *Rapporto sulla situazione dei Diritti Umani nel territorio della ex-Jugoslavia*, presentato da Tadeusz Mazowiecki, Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani, a completamento del paragrafo 15 della risoluzione 1992/S-1/1 della Commissione, del 14 agosto 1992, e con la decisione 1992/305 del Consiglio Economico e Sociale del 18 agosto 1992”, Doc. A/747/666; S/24809, 17 novembre 1992.
- Risoluzione 1992/S-2/1 della Commissione dei Diritti Umani del 1 dicembre 1992 su “La situazione dei diritti umani nel territorio della ex-Jugoslavia.
- *Rapporto provvisorio della Commissione di Esperti stabilita a seguito della Risoluzione 780 (1992) del Consiglio di Sicurezza*. Allegato a *Lettera in data 9 febbraio 1993 diretta al Presidente del Consiglio di Sicurezza dal Segretario Generale*, Doc. S/25274, 10 febbraio 1993.
- Risoluzione 1993/7 della Commissione dei Diritti Umani del 23.02.93. *Rapporto sulla situazione dei Diritti Umani nel territorio della ex-Jugoslavia*, presentato da Tadeusz Mazowiecki, Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani, in conformità alla Risoluzione 1992/S-1/1 della Commissione del 14.08.1992 e con la decisione 1992/305 del Consiglio Economico e Sociale del 18.08.1992. Doc. A°/48/92; S/25341, 26 febbraio 1993.
- *Rapporto periodico sulla situazione dei Diritti Umani nel territorio della ex-Jugoslavia*, presentato da Tadeusz Mazowiecki, Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani, in conformità con le disposizioni del paragrafo 32 della risoluzione 1993/7, approvata dalla Commissione il 23 febbraio 1993, Doc. S/25792, 10 maggio 1993.
- *Secondo rapporto periodico sulla situazione dei Diritti Umani nel territorio della ex-Jugoslavia*, presentato da Tadeusz Mazowiecki, Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani, in conformità con le disposizioni del paragrafo 32 della risoluzione 1993/7, approvata dalla Commissione il 23 febbraio 1993, Doc. E/CN. 4/1994/4, 19 maggio 1993.
- *Rapporto del Segretario Generale: Aggressione e stupro di donne nel territorio della ex-Jugoslavia*, Doc. E/CN. 4/1994/5, 30 giugno 1993.
- Rapporto Tadeusz Mazowiecki, Doc. S/26383, 30 agosto 1993.
- *Rapporto conclusivo della Commissione di Esperti stabilita a seguito della risoluzione 780 (1992) del Consiglio di Sicurezza*, Doc. S/1994/674, 27 maggio 1994.
- *Rapporto presentato dal Segretario Generale, in conformità al paragrafo 2 della Risoluzione 808 (1993) del Consiglio di Sicurezza*, Doc. S/25704, 3 maggio 1993. Lo Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia figura come allegato al rapporto. pp. 37-49.

1. INTRODUZIONE

Questa Sessione del Tribunale Permanente dei Popoli si svolge contemporaneamente al processo in corso davanti al Tribunale Penale Internazionale dell’ONU, istituito dal Consiglio di Sicurezza mediante le Risoluzioni 808 e 827, al fine di giudicare i crimini contro l’umanità commessi nella guerra della ex-Jugoslavia. Potrebbe sembrare che tale circostanza privi di significato l’intervento del TPP che, in quanto Tribunale di opinione, ha come obiettivo quello di segnalare e di colmare una grave lacuna del Diritto Internazionale: l’assenza di garanzie processuali di tutela dei diritti umani e del principio della pace, che costituiscono le norme fondamentali del Diritto Internazionale vigente. Al contrario, il TPP considera che lo svolgimento parallelo di un procedimento penale davanti al Tribunale dell’ONU non solo non sminuisce, ma anzi rafforza la ragione d’essere di questo intervento almeno per quattro motivi.

Primo: Proprio per il suo carattere di tribunale di opinione indipendente, di fronte ai fatti sottoposti al suo giudizio, il TPP è in condizione di segnalare responsabilità penali di persone diverse da quelle incriminate davanti al Tribunale Internazionale dell’Aia, e di farlo a differente titolo di imputazione, in particolare per quanto riguarda il genocidio.

Secondo: La competenza del TPP non si limita soltanto a determinare responsabilità penali, di carattere strettamente personale, ma il suo ambito di competenza si estende alla responsabilità internazionale per fatti illeciti internazionali attribuibili sia agli Stati, sia ad altre parti belligeranti, sia ad organismi internazionali. Più in generale la competenza di questo Tribunale - proprio per il suo carattere di Tribunale di opinione - prende in considerazione le responsabilità politiche e le cause che sono all’origine dei crimini contro l’Umanità e che esulano dal campo di indagine di un tribunale penale.

Terzo: Le fonti del diritto su cui si basa il TPP sono diverse e più numerose delle normative del Diritto Internazionale - Convenzioni di Ginevra del 1949, Leggi e Usi di guerra, Convenzioni sul genocidio e crimini

contro l'Umanità - giustamente invocati nello Statuto del Tribunale dell'Aia a garanzia del principio di stretta legalità penale, come esclusive fonti del suo giudizio. Le fonti riconosciute dal TPP, in virtù del principio "*jura novit curia*", includono anche la Dichiarazione di Algeri sui diritti dei popoli e la Carta delle Nazioni Unite, tutte le dichiarazioni, i patti e le convenzioni sui diritti umani, le cui violazioni, a causa di una ulteriore lacuna del Diritto Internazionale, fino a questo momento non vengono giudicate crimini nè tanto meno passibili di pena. D'altra parte, non solo le fonti di diritto, ma anche i fatti esaminati hanno un'ampiezza maggiore, tenuto conto che questo Tribunale fa uso di fonti di informazione quali la stampa e la televisione che non arrivano necessariamente ad un tribunale penale.

Quarto: C'è un'ultima ragione, forse la più importante, che giustifica la presente sessione del TPP. La guerra jugoslava è stata la prima guerra europea dopo il 1945 e, inoltre è stata una guerra scatenata e alimentata per motivi politici con la copertura di apparenti ragioni etniche e religiose, dettate dall'intolleranza e dall'odio per il diverso. Per la prima volta dopo l'Olocausto si è ripetuto in Europa l'orrore di un genocidio. Esiste il pericolo concreto che in futuro, dopo la fine della divisione del mondo in blocchi contrapposti si verifichino nuovi conflitti etnici all'insegna dei nazionalismi violenti ed emarginanti o di altre forme di fondamentalismo. Tutto ciò dà forza alla funzione del Diritto Internazionale come strumento di garanzia della pace e dei diritti fondamentali delle persone e dei popoli. Per la stessa ragione, rivalorizza la principale funzione dei tribunali di opinione che è quella di contribuire all'affermazione del valore normativo del Diritto Internazionale nel comune sentire e nell'opinione pubblica. Da qui in particolare consegue, per il Tribunale, l'impegno specifico di sollecitare il Tribunale dell'ONU affinché con gli strumenti suoi propri indagini sui gravissimi indizi di responsabilità penale a carico di alcuni soggetti ancora non imputati, convocati in questa sessione e che debbono aggiungersi a coloro che fino ad ora il Tribunale ha preso in considerazione; affinché faccia valere le esigenze improrogabili di una giurisdizione internazionale permanente e obbligatoria, competente a stabilire le responsabilità di minaccia alla pace e di violazione dei Diritti Umani; affinché avanzi proposte di intervento della Comunità Internazionale per il risarcimento dei danni di cui è responsabile, rivolte in ultima analisi a garantire nel futuro la pace e la salvaguardia dei Diritti Umani nella ex-Jugoslavia.

2. I FATTI

a) *Introduzione*

Durante la prima sessione del Tribunale sulla ex-Jugoslavia, celebrata a Berna dal 17 al 20 febbraio 1995, la Giuria, basandosi sulle evidenze, le informazioni, le analisi degli esperti ha esaminato il contesto storico, socioeconomico e costituzionale che ha scatenato il tragico conflitto nei territori della ex-Jugoslavia tenendo conto del Diritto Internazionale relativo ai crimini contro la pace, ai crimini contro l'Umanità, alle violazioni dei diritti umani, al diritto umanitario e ai diritti dei popoli. Il procedimento aveva portato la giuria a formulare le conclusioni e le raccomandazioni incluse nella sua Risoluzione Finale. (Vedi allegato: *Conclusioni e raccomandazioni*).

A Berna sono state presentate alla Giuria del Tribunale sulla ex-Jugoslavia solide prove che documentavano l'esistenza di "violazioni gravi e numerose dei diritti umani e dei diritti dei popoli" nei territori della ex-Jugoslavia includendo, inter alia, atti di genocidio contro la popolazione mussulmana di Bosnia-Erzegovina a seguito soprattutto della pratica cosiddetta di "pulizia etnica" e di "massicce violazioni dei diritti delle comunità e dei gruppi etnici e religiosi nei territori della ex-Jugoslavia", e "l'uso brutale delle donne come arma di guerra, con azioni di stupro, mutilazione, assassinio, traumatizzazione di bambini e donne".

La Giuria ha aggiornato l'attribuzione di responsabilità specifiche e di colpevolezza per tali violazioni. Inoltre ha adottato la decisione di trattare altre questioni e temi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione durante la sessione che si sarebbe celebrata a Barcellona dal 7 all'11 dicembre 95, per giungere ad una sentenza conclusiva.

La Sessione di Barcellona ha dovuto inoltre assumere l'impegno di esaminare la fattualità e le implicazioni degli avvenimenti verificatisi nel periodo tra febbraio e dicembre 1995, a seguito dei quali si richiedeva una presa in carico da parte del Tribunale di Barcellona. Essi vengono riassunti di seguito.

Nelle sue Conclusioni e Raccomandazioni, il Tribunale di Berna ha prestato una particolare attenzione all'importanza chiave della Società civile e al ruolo delle Organizzazioni Non Governative in tutti i territori della ex-Jugoslavia, non solo come portatrici di aiuti umanitari, ma in quanto promotrici di pluralismo e di tolleranza di fronte all'aggressione e alla guerra. La Giuria ha preso atto di diverse e valide iniziative contro la guerra e a favore della pace, tra le quali è importante ricordare la decisione di coloro che hanno scelto di fuggire anziché partecipare al genocidio e ai crimini contro l'Umanità. La Giuria ha censurato il fatto che queste voci "siano state e continuano a essere ignorate dalla comunità degli Stati e dalle parti belligeranti". La Giuria ha raccomandato che i protagonisti di queste iniziative fossero invitati a partecipare alla discussione sulle decisioni riguardanti il futuro del loro paese e debitamente appoggiati nei loro sforzi per sviluppare una società "basata sull'uguaglianza, la non discriminazione, la tolleranza".

b) *Considerazioni sulle conclusioni della Sessione di Berna e sull'aggiornamento dell'atto di accusa*

- L'attribuzione delle responsabilità

Il Tribunale di Berna aveva sollecitato che nella sessione di Barcellona si prendessero in considerazione le prove raccolte, "e prove aggiuntive allo scopo di attribuire responsabilità per i crimini di guerra e i crimini contro l'Umanità, per i crimini contro la pace e per i crimini contro i popoli", e che le sue decisioni dovessero "essere complementari a quelle del Tribunale Ad Hoc delle Nazioni Unite incaricato di definire la responsabilità criminale individuale per i suddetti crimini".

Nel quadro di questo obiettivo, il Tribunale di Barcellona ha formulato delibere aggiuntive e ha preso in considerazione nuove prove presentate dai Richiedenti e dagli esperti, sia a voce che per iscritto, come pure l'argomentazione legale formulata dalle accuse. In pratica ha messo a punto quanto segue:

La responsabilità delle parti in conflitto:

a) La diretta responsabilità delle forze Serbo-Bosniache dell'autoproclamata "Repubblica Srpska", specialmente per gli atti di genocidio perpetrati in nome della cosiddetta politica di pulizia etnica in varie zone della Bosnia-Erzegovina, in particolare per il massacro di circa 8000 mussulmani prigionieri nei campi sotto protezione delle Nazioni Unite a Srebrenica. Le accuse presentate dai richiedenti includono inoltre la violazione sistematica dei diritti delle popolazioni mussulmane, serbe e croate della Bosnia,

b) La diretta responsabilità delle forze croate di Bosnia che hanno operato al servizio dell'autoproclamata "Repubblica di Bosnia-Erzegovina", per le violazioni dei diritti dei popoli, le violazioni massicce del diritto umanitario, la distruzione di nuclei di popolazione, i numerosi massacri, in pratica per il genocidio - a causa della deportazione delle popolazioni mussulmane - come pure per le azioni di genocidio perpetrate dai Croati contro i mussulmani di Erzegovina a Vitez e a Ahmici e nell'area di Mostar.

Inoltre si attribuisce una diretta responsabilità all'esercito croato per analoghe azioni perpetrate contro le popolazioni serbe nella zona della Slavonia occidentale: attendibili informazioni documentano che su una popolazione di più di 10.000 abitanti, dopo la pulizia etnica, sono rimaste 1000 persone. In modo analogo in Krajina, si stima che sia rimasto meno del 3% della popolazione serba che risiedeva nella regione. Tutto ciò a seguito di bombardamenti, intimidazioni e sistematiche distruzioni compiute dalle milizie croate. Si sono individuate varie zone che si sospetta siano fosse comuni, compresa una nel villaggio di Knin.

c) La responsabilità delle forze regolari bosniache e delle forze paramilitari mussulmane in vari episodi documentati di violazione del diritto umanitario e dei diritti umani, inclusi crimini di guerra e crimini contro l'Umanità.

- La responsabilità internazionale

d) La responsabilità internazionale per non aver messo in atto e per essersi ripetutamente rifiutata di fornire i mezzi per impedire i massacri e le azioni di genocidio, tenendo conto soprattutto del fatto che si disponeva di informazioni adeguate da parte dei servizi segreti sull'imminenza di azioni in seguito di fatto avvenute. Ad esempio, sono stati accusati gli Stati Uniti per essersi rifiutati di fornire informazioni sul destino di più di 8000 mussulmani dopo che le forze serbo-bosniache avevano occupato quella zona protetta dalle Nazioni Unite.

e) Il mancato intervento da parte degli Stati, individualmente e come collettività, considerando il loro impegno formale come parti contraenti della Convenzione sul Genocidio e delle Convenzioni di Ginevra e di altri trattati e convenzioni internazionali, come pure di quelle che sono parte del Diritto Internazionale generale.

f) Il mancato intervento da parte degli organismi delle Nazioni Unite, soprattutto del Consiglio di Sicurezza, in esecuzione del suo mandato di protezione della pace e della sicurezza internazionale.

g) Il grado di complicità di altri organismi come UNPROFOR, OTAN, Unione Europea nei tragici fatti che si verificarono nei territori della ex-Jugoslavia, prendendo in esame soprattutto le accuse contro la OTAN e l'UNPROFOR per non aver trovato il modo di impedire il massacro di Srebrenica, malgrado disponessero in anticipo di informazioni inequivocabili.

h) La responsabilità di specifici Stati, in particolare della Germania, per aver esacerbato il conflitto nella ex-Jugoslavia col riconoscere prematuramente gli Stati che reclamavano la sovranità, tenendo conto soprattutto dei segnali chiari e ripetuti sulle conseguenze che tale riconoscimento avrebbe implicato: per esempio la degenerazione violenta del conflitto, la mancanza di sufficienti garanzie per i diritti delle minoranze all'interno dei paesi riconosciuti, l'assenza di un adeguato consenso internazionale rispetto a tale riconoscimento.

- Il nazionalismo aggressivo, la xenofobia e il diritto all'autodeterminazione

La giuria di Berna aveva sollecitato il Tribunale di Barcellona affinché considerasse nelle sue deliberazioni l'informazione aggiuntiva in riferimento al ruolo del nazionalismo aggressivo e della xenofobia nell'escalation del conflitto nei territori della ex-Jugoslavia. La Giuria ha anche suggerito che si prendesse in considerazione la disintegrazione della ex-Jugoslavia alla luce dei principi e delle limitazioni del diritto all'autodeterminazione, così che questo si applichi in egual misura sia alle nazioni-stato che alle nazioni-popolo, tenendo in conto la necessità del rispetto dei diritti delle minoranze e la partecipazione della società civile nella determinazione del proprio futuro. Così sono state presentate al Tribunale di Barcellona analisi sopra tali questioni esposte a viva voce da esperti giuristi, storici e altri.

- Il ruolo e la responsabilità dei mezzi di comunicazione

La Giuria di Berna aveva suggerito che il Tribunale di Barcellona esaminasse più attentamente il ruolo e la responsabilità dei mezzi di comunicazione, sia locali che internazionali, nella loro analisi sul conflitto della ex-Jugoslavia. Le relazioni orali sono state fatte da giornalisti e da altri esperti che hanno lavorato e continuano a lavorare nei mezzi di comunicazione di Serbia, Croazia, Bosnia-Erzegovina. Si è così analizzato il ruolo dei mezzi di comunicazione internazionali che hanno informato su quegli avvenimenti.

E' stato chiesto alla Giuria di considerare il ruolo dei mezzi di comunicazione ufficiali e non, serbi, croati e bosniaci, nella creazione di un'atmosfera di terrore e di xenofobia nelle loro rispettive società, tale da istigare all'odio razziale. Alla Giuria è stato anche chiesto di pronunciarsi sulla mancanza di aiuto ai mezzi di comunicazione indipendenti locali, i quali, di fronte a difficoltà estreme, in un clima ostile, propugnavano una pace fondata sul pluralismo e la coesistenza pacifica tra i diversi gruppi residenti nei territori della ex-Jugoslavia. La Giuria di Barcellona ha esaminato le prove disponibili facendo specificamente riferimento alla proibizione giuridica generale rispetto all'istigazione all'odio razziale e alla discriminazione, del dovere minimo di non incitare alla xenofobia, del codice etico e professionale della stampa per un'informazione veritiera e consapevole della sua responsabilità sociale.

- Considerazioni sui nuovi avvenimenti dopo il febbraio 1995

Il Tribunale Ad Hoc delle Nazioni Unite

Il Tribunale di Barcellona ha ascoltato la testimonianza di un consigliere del Tribunale Ad Hoc delle Nazioni Unite. E' stato informato che finora il Tribunale delle Nazioni Unite ha emesso atti di accusa contro una cinquantina di persone presunte responsabili di crimini di guerra e di crimini contro l'Umanità nei territori della ex-Jugoslavia. Tra le accuse ce ne sono alcune contro Radovan Karadzic, presidente della zona occupata dai Serbo-Bosniaci di Pale, contro Ratko Mladic, comandante delle milizie Serbo-Bosniache, contro Dario Kordic, vicepresidente della proclamata Repubblica di Bosnia-Erzegovina e contro Tihomir Baskic, comandante delle forze Croate in Bosnia.

Il consigliere ha presentato un'analisi molto accurata delle dimensioni del crimine di genocidio e delle relative responsabilità individuali ed ha proposto una collaborazione tra il Tribunale di Barcellona e il Tribunale delle Nazioni Unite con la prospettiva che le conclusioni del primo potranno essere utili al secondo così da poter assolvere al suo mandato in maniera più efficace.

La colpevolezza di Slobodan Milosevic e Franjo Tudjman

I due dirigenti sono stati accusati di responsabilità dirette o indirette per l'evoluzione tragica degli avvenimenti dei territori della ex-Jugoslavia, inclusi gli atti di genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro

l'Umanità e contro i Popoli. Il Tribunale delle Nazioni Unite non dispone tuttavia finora di prove sufficienti per condannare questi individui personalmente. Sono state presentate prove sostanziali sulla loro complicità in almeno due aspetti:

a) in qualità di massimi responsabili delle autorità politiche rispettivamente di Serbia e di Croazia, hanno aiutato e incitato coloro che hanno perpetrato il genocidio e i crimini di guerra e contro l'Umanità;

b) hanno approvato tali crimini continuando a fornire armi e rifugio ai criminali e appoggiando crimini dei quali erano a conoscenza. Il Tribunale di Barcellona ha ricevuto l'incarico di definire il grado di responsabilità di ciascuno di loro in riferimento agli atti menzionati.

Gli effetti e le implicazioni del Piano di Dayton

Sono emerse notevoli riserve sul fatto che questo piano ratifica semplicemente la "etnificazione" del conflitto nella ex-Jugoslavia e sulla possibilità che offra una base adeguata per la ricostruzione delle zone in conflitto e per il recupero della fiducia nel pluralismo e nel rispetto per i Diritti Umani. La Giuria riconosce che il piano di Dayton può contribuire all'importante obiettivo della cessazione delle ostilità. E' stato proposto che il Tribunale analizzi a fondo il piano di Dayton quale fondamento della pace nelle zone di conflitto della ex-Jugoslavia, in risposta all'urgenza del rispetto dei Diritti Umani di tutti coloro che sono implicati, senza discriminazione, includendo il principio dell'autodeterminazione dei popoli, alla luce della Dichiarazione di Algeri del 1976.

Preoccupazioni per il futuro del Kosovo

Sono state presentate prove, sia al Tribunale di Berna che al Tribunale di Barcellona, sulle violazioni sistematiche dei Diritti Umani e dei Diritti dei Popoli nel Kosovo. Il Tribunale è stato sollecitato a riaffermare la raccomandazione fatta durante la sessione di Berna.

3. IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE

Prima di esaminare le responsabilità relative ai fatti sottoposti al suo giudizio, il TPP ritiene necessario fare alcune precisazioni sul principio dell'autodeterminazione dei popoli, principio che negli avvenimenti verificatisi nei territori della ex-Jugoslavia ha giocato e gioca un ruolo fondamentale. Tale principio è stato a volte invocato per giustificare decisioni determinanti per l'evolversi di quella situazione e altre volte, al contrario, per condannare comportamenti di importanza decisiva attribuibili a istituzioni statali o a poteri de facto.

Di conseguenza nella valutazione delle responsabilità non si può prescindere da un'analisi del principio di autodeterminazione per definire il contenuto, i limiti e, in particolare, per correlarlo con altri principi basilari del Diritto Internazionale vigente, in particolare con il principio del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati.

Tale puntualizzazione è tanto più necessaria in quanto il principio di autodeterminazione dei popoli costituisce il nucleo fondamentale della dottrina del TPP così come è stata formulata nelle proposizioni normative della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, proclamata ad Algeri il 4 luglio 1976 (e citata di seguito come Dichiarazione di Algeri).

A tale proposito il TPP ritiene indispensabile affermare ancora una volta che il diritto dei popoli a disporre di se stessi è condizione inalienabile del rispetto dei diritti umani, come è stato già asserito nella risoluzione del 1952 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che, d'altra parte, "il rispetto effettivo dei diritti umani presuppone il rispetto dei diritti dei popoli", come si legge nel preambolo della Dichiarazione di Algeri. Lo stesso Diritto Internazionale ha sancito la indissolubile relazione di complementarità tra i diritti dei popoli e i diritti umani, nei due patti di New-York sui Diritti civili e politici e sui Diritti economici, sociali e culturali del 1966, il cui primo articolo - e non casualmente con gli stessi termini in ambedue i casi - proclama: "Tutti i popoli hanno il diritto di libera determinazione. In virtù di tale diritto, essi scelgono liberamente la loro condizione politica e dispongono loro stessi del proprio sviluppo economico, sociale e culturale". La relazione di tale inalienabile diritto con la complessa rete dei diritti individuali e collettivi stabiliti nelle successive disposizioni dei due patti manifesta chiaramente che titolare del diritto di autodeterminazione è il popolo in quanto gruppo umano unito da un progetto comune di convivenza e nello stesso tempo animato da una dinamica di liberazione che rifiuta ogni sottomissione totale e assoluta degli individui e dei gruppi che lo compongono a un potere

strutturale e totalitario della collettività. L'uguale dignità di ciascun essere umano facente parte di tale collettività e il rispetto della sua identità sono indissolubili dal diritto del popolo all'autodeterminazione e sono condizione, prima che limite, dello stesso principio, la cui ultima e fondamentale giustificazione si fonda nella dignità dell'essere umano. Si tratta dell'essere umano concreto, fatto di tradizioni collettive, culturali, linguistiche, etniche, diversamente amalgamate in ogni individuo, attraverso itinerari imperscrutabili, che determinano l'identità personale e, in definitiva, la condizione di membro dell'Umanità, unico segno sicuro e irriducibile di ciascun componente il genere umano.

I due contenuti fondamentali che tradizionalmente la dottrina giuridica attribuisce al diritto di autodeterminazione - autodeterminazione esterna e autodeterminazione interna - non possono essere invocati e attuati separatamente, sebbene questo sia successo frequentemente nella storia. Il diritto di un popolo di esprimere un potere politico con la stessa dignità di altri popoli, conforme a uno statuto scelto in piena libertà e senza ingerenze esterne (autodeterminazione esterna) non può essere separato dal diritto dello stesso popolo a un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini senza distinzione di razza, sesso, credo e colore, e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di tutti (autodeterminazione interna). Rivendicare l'autodeterminazione esterna non accompagnata da un'effettiva realizzazione dell'autodeterminazione interna, nell'attuale situazione mondiale, rischia di aumentare le situazioni di oppressione e le minacce alla pace.

D'altra parte i contenuti del diritto all'autodeterminazione (esterna e interna) devono esercitarsi nel quadro di una solidarietà effettiva, anche nel campo economico, tra tutti i popoli del mondo, nella costante preoccupazione della salvaguardia della pace che è condizione essenziale per l'instaurazione di un nuovo ordine internazionale fondato sul rifiuto della guerra e sulla promozione dei diritti umani, sostenuto da un sostanziale consenso di tutti i popoli del mondo. (Preambolo della Carta delle Nazioni Unite)

La preoccupazione per la pace è il fondamento della tutela dell'integrità territoriale degli stati (art. 2, §1 e 4, art. 51 della Carta delle Nazioni Unite), dato che - qualunque siano le ingiustizie e le illegalità attraverso cui gli Stati si sono costituiti - sono essi una realtà di fatto e, magari con rammarico, sono i soggetti privilegiati della scena internazionale ed è attraverso il loro consenso che si deve realizzare il nuovo assetto della stessa.

Pertanto, il diritto all'autodeterminazione esterna non potrebbe essere invocato per attentare, mediante la secessione, contro l'integrità degli Stati, salvo quando il gruppo che invoca tale diritto si trova in una grave situazione di violazione dei diritti fondamentali dei suoi membri. (Art. 21 della Dichiarazione di Algeri e § 7 dell'art. sull'autodeterminazione dei popoli della Dichiarazione sulle relazioni di amicizia tra gli Stati). In realtà una tale situazione costituirebbe già per se stessa una minaccia grave alla pace, che priverebbe del suo fondamento la tutela dell'integrità territoriale dello Stato, facendogli perdere tutta la sua legittimità di fronte al gruppo secessionista. D'altra parte, una volta esercitato il diritto all'autodeterminazione esterna e riconosciuta (non importa se bene o male) la nuova entità da parte della comunità internazionale, lo Stato che ha subito la secessione non potrebbe reagire con la forza senza violare la proibizione all'aggressione e all'uso della forza.

4. LE RESPONSABILITA'

Responsabilità penali

Il Tribunale considera che, sulla base della documentazione acquisita, si debba dichiarare la responsabilità penale per crimini contro l'umanità degli autori materiali dei fatti esposti nel capitolo secondo, così come dei loro comandanti militari e dirigenti politici. Il Tribunale ritiene che ci siano sufficienti indizi perché tra questi ultimi siano comprese non soltanto le persone attualmente incriminate dal Tribunale dell'Aja, ma anche i presidenti di Croazia e Serbia, Franjo Tudjman e Slobodan Milosevic: su di essi grava la responsabilità diretta e indiretta in azioni di guerra e in crimini in esse commessi ed è necessaria una profonda investigazione da parte del suddetto Tribunale. Il Tribunale, d'altra parte, riconosce segni chiari di crimini contro l'umanità e anche di genocidio nella pratica criminale, ampiamente documentata, della violenza sessuale di massa e programmata, attuata dalle truppe serbe contro le donne musulmane come forma di guerra e come elemento della politica di "pulizia etnica". In effetti, tale violenza costituisce un crimine contro l'umanità poiché è una violenza sessuale lesiva della libertà e della dignità della donna come pure è una violenza diretta a costringerla alla maternità - cioè

a far nascere bambini serbi da donne mussulmane - e di conseguenza a ledere non soltanto la libertà sessuale delle donne, ma anche il diritto all'autodeterminazione della maternità. Pertanto siamo di fronte a una duplice riduzione della donna a cosa: attraverso la violenza sessuale e con l'imposizione di una maternità non voluta. E' opinione del Tribunale che questa pratica presenti inoltre tutti gli elementi contemplati nell'art. 2 della Convenzione contro il genocidio. Innanzitutto l'elemento soggettivo del dolo specifico così puntualizzato nel paragrafo 1 del suddetto articolo: "intenzione di distruggere in toto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale". Il dolo specifico è integrato dal fine esplicito di tali atti di violenza, che è di produrre, attraverso la coercizione delle donne alla maternità, la proclamata "pulizia etnica".

Concorre inoltre l'elemento oggettivo del crimine di genocidio identificato nei paragrafi b) e d) dello stesso articolo in riferimento alle "lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo" e ai "mezzi messi in atto per impedire le nascite all'interno del gruppo". Le violenze di massa integrano simultaneamente e in forma particolarmente mostruosa proprio per tale simultaneità, entrambe i tipi di genocidio: quello indicato sotto la lettera b) - la certezza che tale violenza ha prodotto gravissime lesioni all'integrità fisica e soprattutto psichica delle donne vittime; e quello indicato sotto la lettera d) - l'evidenza che il fine programmato di tali violenze è stato di impedire la nascita di bambini all'interno del gruppo mussulmano, provocando invece la nascita di bambini imposti - cosicché sia le madri che i bambini siano considerati estranei dal proprio gruppo e come tali ripudiati.

La responsabilità internazionale degli Stati e degli organismi internazionali

In virtù del Diritto Internazionale generale, qualsiasi fatto attribuibile a uno Stato o a un Organismo Internazionale tale da costituire una violazione di un obbligo in vigore nello stesso Stato o Organismo Internazionale è un fatto internazionalmente illecito e genera responsabilità internazionale. Se tale fatto costituisce una violazione grave di un obbligo internazionale riconosciuto dalla Comunità internazionale come essenziale per la salvaguardia dei suoi interessi fondamentali, si qualifica come crimine internazionale. La responsabilità internazionale riguarda pure, in particolare, le autorità che *de facto* controllano in maniera effettiva una parte del territorio di uno Stato.

Le principali norme di Diritto vigente sono le seguenti:

a) I principi del Diritto Internazionale ricavati dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Risoluzione 2625 (XXV) della Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In particolare i principi di proibizione della minaccia e dell'uso della forza, dell'uguaglianza di diritti e libera determinazione dei popoli, di non intervento nei fatti che sono di giurisdizione interna di altri Stati.

b) Gli obblighi che derivano dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Art. 25 della Carta delle Nazioni Unite). In particolare l'obbligo di cooperazione con il Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia, a seguito della Risoluzione 827 (1993) del Consiglio di Sicurezza, per cui "tutti gli Stati dovranno cooperare pienamente con il Tribunale Internazionale e i suoi organi". La qual cosa si traduce innanzitutto nell'obbligo di adottare nel suo ordinamento interno i mezzi necessari per permettere di eliminare qualsiasi ostacolo al fine di assolvere ai suoi obblighi di cooperazione con il Tribunale, come si afferma nell'articolo 29 del suo Statuto. In virtù di tale articolo, gli Stati hanno l'obbligo di cooperare alle indagini e al rinvio a giudizio delle persone accusate, di recepire le petizioni di assistenza del Tribunale per l'identificazione e la localizzazione della persona, le deposizioni di testimoni, la presentazione di prove, la trasmissione di documenti, la detenzione di persone, la consegna o la estradizione degli accusati per poterli mettere a disposizione del Tribunale.

Gli obblighi relativi alla protezione internazionale dei Diritti Umani e al Diritto Internazionale umanitario. In particolare, la Corte Internazionale di Giustizia ha considerato che le Convenzioni di Ginevra del 1949 sviluppano per certi aspetti e esprimono in altri i principi generali fondamentali del diritto umanitario (*Sentenza della CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua/United States of America), Judgment of 27 June 1986 (Merits), ICJ Reports, 1986, par. 218*). L'articolo 1 comune alle 4 Convenzioni stabilisce per ciascun Stato l'obbligo di rispettare e far rispettare le suddette convenzioni in ogni circostanza. In particolare si stabilisce un meccanismo di repressione penale sulla base del principio della giurisdizione universale per determinate violazioni gravi relative alle suddette Convenzioni. Nello stesso modo la Corte ha considerato che i principi che sono alla base della Convenzione per la prevenzione e la sanzione del genocidio, in quanto categoria specifica di crimine contro l'Umanità, sono un obbligo per gli Stati indipendentemente da

qualsiasi vincolo convenzionale (*CIJ, Réserves à la Convention sul lo génocide, Avis Consultatif: C.I.J. Recueil 1951*, p.23). Nell'articolo 1 della suddetta Convenzione si stabilisce l'obbligo di prevenire e sanzionare il genocidio, esplicitato nell'obbligo di giudicare (Art. VI) e castigare le persone che lo abbiano commesso (Art. IV).

D'altra parte la Comunità Internazionale ha riaffermato nello Statuto del Tribunale sulla ex-Jugoslavia, che gli obblighi derivanti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, dalla Convenzione sul Genocidio del 1948, dalle norme raccolte nella Quarta Convenzione dell'Aja del 1907 e nel suo Regolamento allegato, dalle norme che proibiscono i crimini contro l'Umanità sono considerati Diritto consuetudinario (Doc. S/25704, 3 maggio 1993).

Oltre agli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale consuetudinario, la ex-Jugoslavia ha aderito a molte convenzioni, tra le quali le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977, la convenzione sul genocidio del 1948, la convenzione del 1968 sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini di lesa Umanità. D'altra parte si sono registrate dichiarazioni di successione, rispetto alle Convenzioni del 1949 e ai Protocolli del 1977, da parte della Croazia (11/5/92), della Bosnia-Erzegovina (31/12/92) e della Slovenia (25/6/91 e 26/3/92), mentre la Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) si considera prosecutrice della ex-Jugoslavia. La stessa cosa si verifica riguardo alla Convenzione sul genocidio del 1948.

Le parti in causa

Nel conflitto che si è sviluppato nella ex-Jugoslavia sono parti implicate direttamente nel conflitto: la ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia fino al suo dissolvimento; la nuova Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro); la Repubblica di Croazia; la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, così come le autoproclamate Repubblica Serba di Krajina, Repubblica di Herzeg-Bosna e Repubblica dei Serbi di Bosnia.

Nello stesso tempo, nello sviluppo degli avvenimenti della ex-Jugoslavia si deve considerare la implicazione indiretta di altri Stati: a) gli Stati Uniti d'America, la Federazione Russa, il Regno Unito, la Francia, la Repubblica Popolare Cinese, in quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza; b) gli Stati membri della Comunità Europea - Unione Europea per le prese di posizione e le azioni comuni adottate riguardo alla situazione nella ex-Jugoslavia.

Obblighi violati e attribuzione di responsabilità

I. Le parti direttamente implicate nel conflitto.

1. Principio di non intervento negli avvenimenti soggetti a giurisdizione interna di altri Stati.

Tale obbligo è stato continuamente violato dalla Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) nei confronti della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Croazia, e dalla Repubblica di Croazia nei confronti della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, in quanto hanno compiuto azioni dirette finalizzate a "organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, istigare e tollerare attività armate, sovversive o terroriste rivolte a cambiare con la violenza il regime di altro Stato e a intervenire nelle lotte interne di altro Stato" (Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale del 24 ottobre 1970).

a) In riferimento alla responsabilità della Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro), tali fatti vengono confermati dalla Risoluzione 752 (1992) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nella quale "si esige che cessino immediatamente tutte le forme di ingerenza esterna in Bosnia-Erzegovina anche da parte di unità dell'esercito popolare jugoslavo (JNA) e di elementi dell'esercito croato" e "esige che le unità dell'esercito popolare jugoslavo (JNA) e gli elementi dell'esercito croato che si trovino attualmente in Bosnia-Erzegovina si ritirino, si sottomettano alle autorità del governo di Bosnia-Erzegovina o si disperdano". E per quanto riguarda la Croazia in base al Rapporto conclusivo della Commissione di Esperti stabilita in virtù della risoluzione 780 (1992) del Consiglio di Sicurezza (Doc. S/1994/674) in particolare nel §118 in cui si segnala che "l'Esercito Serbo di Bosnia che opera in Bosnia-Erzegovina e l'Esercito Serbo di Croazia che opera in Croazia hanno ricevuto e probabilmente continuano a ricevere armi e appoggi dall'JNA (attuale Esercito Jugoslavo)".

b) In riferimento alla responsabilità della Repubblica di Croazia, oltre alla già citata Risoluzione 752, tali fatti sono riconosciuti nel Rapporto conclusivo della Commissione di Esperti stabilita in virtù della Risoluzione 780 (1992) del Consiglio di Sicurezza (Doc. S/1944/674) in particolare §118 in cui si segnala che "il Consiglio di Difesa Croato che opera principalmente fuori dalle frontiere della Croazia, in particolare in Bosnia-

Erzegovina ... può aver ricevuto armi e aiuti dall'Esercito Croato”.

2. Principio di proibizione dell'uso della forza

Tale obbligo è stato ripetutamente violato dalla Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) nei confronti della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Croazia, e dalla Repubblica di Croazia nei confronti della Repubblica di Bosnia-Erzegovina.

a) La Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) è responsabile di atti classificati come *crimine di aggressione* il quale costituisce una violazione del Diritto Internazionale generale e della Carta delle Nazioni Unite, in quanto:

- forze armate di questo esercito hanno attaccato forze armate terrestri della Bosnia-Erzegovina (tra marzo e giugno del 1992) e della Croazia (tra luglio e novembre del 1991);

- è stato predisposto l'invio, per conto di questo Stato o in suo nome, di gruppi irregolari fra i quali le cosiddette “Tigri” al comando di Arkan e le “Aquilaie Bianche” al comando di Seselj che hanno effettuato azioni di forza armata contro la Bosnia-Erzegovina e la Croazia o hanno partecipato pienamente alle suddette azioni.

I due fatti sono stati confermati nel Rapporto conclusivo della Commissione di Esperti stabilita in virtù della Risoluzione 780 (1992) del Consiglio di Sicurezza (Doc. S/1994/674) in particolare §112 e §117, in relazione all'aggressione alla Croazia e §117 e §121 con note 265 e 26 in relazione all'aggressione alla Bosnia-Erzegovina.

b) la Repubblica della Croazia è responsabile di azioni classificate come *crimine di aggressione* il quale costituisce una violazione del Diritto Internazionale generale e della Carta delle Nazioni Unite, in quanto:

- forze armate di questo Stato hanno attaccato forze armate terrestri della Bosnia-Erzegovina;

- è stato predisposto l'invio, per conto di questo Stato o in suo nome, di gruppi irregolari che hanno effettuato azioni di forza armata contro la Bosnia-Erzegovina o hanno partecipato pienamente a dette azioni; a questo proposito sono state nominate “forze speciali come l'ala militare del Partito Croato dei Diritti (HOS)”.

I due fatti sono stati confermati nel Rapporto conclusivo della Commissione di Esperti stabilita in virtù della Risoluzione 780 (1992) del Consiglio di Sicurezza (Doc. S/1994/674) in particolare §113.

3. Principio di uguaglianza di diritti e di libera determinazione dei popoli

Tale obbligo è permanentemente violato dalla ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e, in seguito, dalla Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) dal 1989, anno in cui è stata abolita l'autonomia precedentemente riconosciuta al Kosovo (rappresentanza nella Presidenza federale, Parlamento e Governo propri, istituzioni di sicurezza ...), impedendo l'esercizio individuale e collettivo da parte della popolazione albanese del Kosovo dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, con le garanzie proprie di uno Stato democratico e di Diritto. Più in generale sono stati violati massicciamente i diritti fondamentali della maggior parte delle popolazioni della Federazione.

4. Gli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

La Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) e la Repubblica di Croazia non hanno ottemperato alla decisione inclusa nella Risoluzione 752 del Consiglio di Sicurezza la quale stabilisce la cessazione di ingerenza esterna nella Bosnia-Erzegovina. Tutto ciò è confermato nella Risoluzione 757 del Consiglio di Sicurezza del 1 giugno 1992 che condanna il fatto per cui ambedue gli Stati non hanno trovato misure efficaci per attuarla.

Allo stesso modo si constata l'omissione da parte di ambedue gli Stati del dovere di cooperazione con il Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia nei termini stabiliti nel proprio Statuto e nella Risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza di fronte al fatto che persone convocate dal suddetto Tribunale risiedano sotto la giurisdizione di quegli Stati senza che siano state adottate misure efficaci per la loro cattura e consegna al Tribunale.

5. Norme che proibiscono il genocidio

La Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) e la Repubblica della Croazia sono responsabili di azioni qualificate come crimini di genocidio nei confronti della popolazione Bosniaco-Musulmana, perpetrate da loro organismi o da persone operanti in nome dei suddetti Stati o con la loro connivenza.

Probabilmente ambedue gli Stati sono responsabili di genocidio nella Krajina e nella Slavonia Orientale nel periodo in cui suddette zone erano sotto il loro controllo.

Le autoproclamate Repubbliche dei Serbi di Bosnia e dei Croati di Bosnia sono responsabili di azioni

qualificate come crimine di genocidio rispetto alla popolazione Bosniaco-Musulmana perpetrate da loro organismi o da persone operanti in nome dei suddetti Stati o con la loro connivenza, secondo le conclusioni del Doc. S/1994/674, §151-152. Tutto ciò è confermato dalle accuse formulate dal Tribunale Internazionale dell'ONU contro Radovan Karadzic e Radko Mladic.

6. Norme relative alle regole consuetudinarie della guerra

Tutte le parti implicate direttamente nel conflitto hanno violato pur se in misura diversa, le norme relative alla conduzione delle ostilità (convenzioni dell'Aja). In particolare

- Impiego di armi che causano sofferenze non necessarie;
- Distruzione arbitraria di città, paesi e villaggi;
- Attacchi o bombardamenti di città, paesi, villaggi, abitazioni ed edifici indifesi;
- Appropriazione e distruzione di strutture consacrate al culto religioso e di monumenti storici.

7. Norme relative al Diritto Internazionale umanitario

Tutte le parti implicate direttamente nel conflitto hanno ripetutamente violato, pur se in misura diversa, le norme relative al Diritto Internazionale umanitario, commettendo infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli Aggiuntivi del 1977. In particolare mediante azioni di: omicidio, tortura e trattamenti inumani; azioni che deliberatamente provocano grandi patimenti o gravi danni all'integrità fisica e alla salute; distruzione o appropriazione di beni non giustificata da necessità militare ed effettuata su larga scala, in modo illecito e arbitrario; uso della coazione per obbligare i prigionieri di guerra o i civili a prestare servizio nelle proprie forze armate; reclusioni illegittime di popolazione civile, inclusi campi di concentramento in condizioni disumane; deliberata privazione ai prigionieri di guerra o ai civili del loro diritto a un giusto giudizio con le debite garanzie; deportazione; trasferimenti forzati di popolazione civile.

Inoltre e per quanto riguarda il territorio della Bosnia-Erzegovina in riferimento ai diversi settori della popolazione Bosniaca, tali fatti sono stati confermati dal rapporto conclusivo della Commissione di Esperti stabilita dalla Risoluzione 780 del Consiglio di Sicurezza (Doc. S/1994/674): rispetto alla Repubblica dei Serbi di Bosnia (§159-182); rispetto alla Repubblica di Herzeg-Bosna (§228); rispetto ai campi del Governo di Bosnia-Erzegovina (§227).

Per quanto riguarda i territori della Krajina e della Slavonia Orientale e Occidentale, tali fatti sono stati confermati nei confronti dell'autoproclamata Repubblica Serba di Krajina, come rileva l'accusa contro il suo Presidente Milan MARTIC, da parte del Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia; e rispetto alla Repubblica di Croazia contro la popolazione serba (§228).

Infine, l'autoproclamata Repubblica dei Serbi di Bosnia è ugualmente responsabile per aver trattenuto come ostaggi e aver utilizzato come scudi umani i membri delle forze dell'UNPROFOR, specialmente a Pale.

8. Crimini contro l'umanità e violazioni gravi, di massa e sistematiche, dei diritti umani fondamentali

Sulla base delle testimonianze e della documentazione esaminata il Tribunale è in condizione di affermare che tutte le parti implicate direttamente nel conflitto hanno commesso, pur se in diversa misura, violazioni gravi e di massa dei diritti umani fondamentali. In questo senso il Rapporto sulla situazione di diritti umani nella ex-Jugoslavia, presentato da Tadeusz Mazowiecki il 14 agosto 1992 afferma che "la maggior parte del territorio della ex-Jugoslavia, in particolare la Bosnia-Erzegovina è attualmente scenario di violazioni di massa e sistematiche dei diritti umani ... la pulizia etnica è la causa della maggior parte di tali violazioni" ... "Tutte le parti in conflitto compiono violazioni di diritti umani. Anche se si registrano vittime da ambo le parti, la situazione della popolazione musulmana è particolarmente tragica, tanto da considerarla minacciata di sterminio. Le autorità responsabili tollerano e sovente incrementano le azioni di violenza" (Doc. E/CN.4/1992/S-1/9 §6 e §51-53)

Allo stesso modo il Tribunale, sulla base delle testimonianze e delle prove documentali presentate ha raggiunto il convincimento che la Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) ha violato in forma grave, massiccia e sistematica i diritti fondamentali in relazione alla popolazione albanese del Kosovo.

II. Gli Stati terzi e gli Organismi internazionali.

1. Stati membri delle Nazioni Unite

Numerosi Stati membri delle Nazioni Unite hanno violato l'obbligo di rispettare l'embargo sulle armi deciso dal Consiglio di Sicurezza per tutto il territorio della ex-Jugoslavia e l'obbligo di rispettare l'embargo commerciale e finanziario deciso dal Consiglio di Sicurezza contro la Repubblica Federale Jugoslava (Serbia e

Montenegro). Particolarmente responsabili di questa violazione sono gli Stati limitrofi al territorio ex-Jugoslavo i quali non controllano le loro frontiere per impedire il traffico di armi e le relazioni commerciali con la ex-Jugoslavia.

La maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite hanno pur essi violato l'obbligo di adeguare il loro ordinamento interno allo Statuto del Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia. Alcuni di questi Stati, inoltre, hanno violato l'obbligo di applicare ai crimini perpetrati nella ex-Jugoslavia il principio di giurisdizione penale universale che discende dal sistema convenzionale di Ginevra. Per esempio la sentenza della Corte Suprema della Danimarca del 25 novembre 1994 (già citata Doc. S/3396/94), che ha condannato Rafik Saric per aver commesso gravi crimini in collaborazione con la polizia croata nella prigione croata di Dretely, però ha evitato di perseguire i componenti della stessa polizia. Così pure la decisione di incompetenza per crimini commessi nella ex-Jugoslavia del Tribunale di Appello di Parigi del 24 novembre 1994 (Rivista di Diritto Internazionale, 1995, p 826).

2. Gli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza

Gli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno rinunciato (*han hecho dejación*) alla responsabilità istituzionale di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, nella misura in cui non hanno favorito la possibilità che il Consiglio di Sicurezza adottasse per tempo misure efficaci ed opportune per prevenire il conflitto nella ex-Jugoslavia; per il regolamento pacifico delle controversie sorte tra le parti implicate; per il ristabilimento della pace.

3. Gli Stati membri della Comunità Europea - Unione Europea

Gli Stati membri della Comunità Europea con il riconoscimento della Croazia e della Slovenia (immediatamente dopo il loro riconoscimento da parte della Germania) hanno favorito l'aggravarsi della situazione esistente nella ex-Jugoslavia, contravvenendo agli impegni da tutti accettati ad Helsinki riguardo alla intangibilità delle frontiere e ai criteri stabiliti attraverso il meccanismo della Cooperazione Politica Europea in relazione alle condizioni indispensabili per il riconoscimento dei nuovi Stati separati della ex-Jugoslavia, in particolare per quanto riguarda le minoranze nazionali.

4. Sulla responsabilità degli Organismi Internazionali

Il Tribunale, in base ai documenti esaminati e alle norme applicabili del Diritto Internazionale, sebbene possano essersi presentate responsabilità politiche e morali, ritiene di non poter dedurre, per questo, la responsabilità internazionale delle Nazioni Unite, della Comunità Europea - Unione Europea, della OTAN, e della UEO, di azioni illecite internazionali relativamente al conflitto nella ex-Jugoslavia.

Ciò nonostante il Tribunale fa presente che nella misura in cui verrà provato che membri al servizio di alcuni di questi organismi abbiano commesso azioni qualificate come internazionalmente illecite, in tal caso non solo si darebbe luogo a responsabilità individuale di tipo penale, ma si configurerebbe la responsabilità dell'Organismo internazionale di appartenenza.

5. In relazione ai punti 2, 3 e 4 precedentemente esposti, il Tribunale ritiene che non si è verificata responsabilità giuridica internazionale, quantunque si siano rilevate gravi responsabilità politiche in considerazione della insufficienza dei mezzi adottati di fronte alla tragedia patita dai popoli della regione.

Responsabilità politiche

In primo luogo si deve precisare la responsabilità politica di alcuni Stati e organismi internazionali nella tragedia patita dai popoli della ex-Jugoslavia, al fine di far distinzione tra questa e la responsabilità giuridica. La responsabilità giuridica internazionale presuppone la violazione di una norma di diritto attribuibile ai soggetti di Diritto Internazionale. La responsabilità politica può essere ravvisata anche in assenza di una norma di diritto che obbliga gli Stati o gli Organismi implicati. La responsabilità politica può essere stabilita quando gli Stati o gli organismi internazionali hanno il potere e i mezzi da mettere in atto per porre fine all'aggressione e alle violazioni di massa dei diritti umani e del diritto umanitario. Si tratta dunque di stabilire in quale misura gli Stati e gli Organismi internazionali avrebbero potuto intervenire in maniera appropriata per far cessare l'aggressione, i crimini e la violazione dei diritti delle persone e dei popoli della regione negli avvenimenti della ex-Jugoslavia. Tra i membri della Comunità internazionale gli Stati europei e i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza sono coloro che in maniera più evidente sono stati indicati come responsabili politici degli avvenimenti intercorsi nella ex-Jugoslavia. Fin dall'inizio sono stati interpellati gli Stati europei particolarmente interessati

per ragioni storiche e geografiche. Però, invece di fissare obiettivi che tendessero a salvaguardare la pace tra i popoli della regione e la sicurezza internazionale, condizione indispensabile per la protezione dei legittimi interessi di tutti gli Stati, ogni Stato ha cercato di impedire un'efficace azione degli altri Stati, per il timore che tale azione potesse comportare una diminuzione della sua influenza nella regione. Il riconoscimento della Croazia da parte della Repubblica Federale di Germania e dell'Austria è il risultato e il riflesso di una tale visione a corto respiro degli Stati europei.

Per giustificare il loro immobilismo di fronte ai crimini perpetrati nella ex-Jugoslavia, gli Stati membri hanno sostenuto che la situazione nella regione rendeva impossibile il ricorso alla forza armata, anche secondo lo spirito del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite.

La creazione della forza di intervento rapida e il successivo intervento delle forze della OTAN dimostrano chiaramente l'inconsistenza delle dichiarazioni dei responsabili politici europei.

Gli Stati europei si sono spesso fatti scudo della mancanza di una politica estera e di difesa comune nell'ambito dell'Unione Europea. Sebbene tale giustificazione possa essere accettata riguardo alla responsabilità dell'Unione Europea, non è assolutamente pertinente per quanto concerne la responsabilità politica di ciascun Stato membro nel definire politiche, nel suo ambito di azione, rivolte a porre fine ai crimini e alla violazione di massa dei diritti umani e del Diritto Internazionale umanitario.

Nella misura in cui la mancanza di una politica estera e di difesa comune apre la via all'adozione di decisioni individuali degli Stati membri, questi avevano il dovere di agire nel momento in cui i citati crimini e violazioni si consolidavano. Sul piano politico, tale inadempienza si riferisce evidentemente agli Stati europei che hanno gli strumenti politici e diplomatici per agire, come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna.

La responsabilità politica anche delle grandi potenze, quali gli Stati Uniti e la Russia, deve essere riconosciuta nella misura in cui tali Stati dispongono di mezzi di pressione politici, diplomatici ed economici, capaci sia di prevenire il genocidio e i crimini commessi, sia di stroncarli. Anziché prendere queste decisioni richieste dalle popolazioni oppresse e dalla comunità internazionale, gli Stati Uniti e la Russia hanno fatto tutto il possibile per non coinvolgersi nel conflitto fino al 1995.

La Russia si è limitata a ostacolare i progetti di accordo che non le attribuivano un ruolo centrale, senza tentare di contribuire a una soluzione dei problemi o almeno a favorire la cessazione delle violazioni di massa dei diritti umani, soprattutto di quelle perpetrate dalle forze serbe. Gli Stati Uniti, malgrado l'impotenza dichiarata degli Stati europei, sono stati ad osservare come spettatori l'attuazione del genocidio, degli altri crimini e atti illeciti, mentre si erano dimostrati capaci di intervento rapido in altre regioni del mondo. In generale si può aggiungere che gli Stati hanno contratto una responsabilità politica nel non ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'addestramento di mercenari, riconosciuta dalla risoluzione 44/34 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989.

L'atto di accusa, sottoposto alla considerazione del Tribunale, intende in egual misura giudicare la responsabilità di organismi internazionali quali la Unione Europea e il Consiglio di Sicurezza. L'Unione Europea in realtà è stata interpellata dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali, però il suo intervento si è limitato alle risoluzioni del Parlamento Europeo.

Di fatto sul piano politico, l'Unione Europea è stata paralizzata sia dalle contraddizioni delle politiche degli Stati membri sui problemi verificatisi a seguito del dissolvimento della ex-Jugoslavia, sia dall'assenza di una politica estera e di difesa comune. Indubbiamente l'Unione Europea, malgrado non possieda una politica estera e di difesa comune, avrebbe potuto attuare le raccomandazioni del Trattato di Maastricht che invita a definire obiettivi comuni. Lungi dal contribuire alla realizzazione di soluzioni positive, l'Unione Europea si è invece compromessa in un processo di riconoscimento prematuro a tal punto che vi si può individuare una responsabilità politica, tanto più che questa organizzazione avrebbe potuto adottare misure umanitarie proporzionate al suo peso finanziario ed economico. Il Consiglio di Sicurezza è stato anche messo sotto inchiesta per non aver trovato i mezzi che il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite autorizza ad adottare.

Mediante la risoluzione 713 del 25 settembre 1991 (il Consiglio di Sicurezza), conformemente a quanto stabilito nell'art. 39 della Carta, considerava come minaccia alla pace le azioni commesse nella ex-Jugoslavia. Certamente il Consiglio di Sicurezza ha adottato un certo numero di misure come l'embargo sulla vendita delle armi destinate alla ex-Jugoslavia, la creazione di una Forza delle Nazioni Unite, la creazione di un Tribunale Penale Internazionale, l'autorizzazione di una forza di intervento rapida. Pur valutando l'importanza e l'utilità di

tali decisioni, il Tribunale Permanente dei Popoli sottolinea l'insufficienza e il ritardo di tali misure di fronte alla tragedia patita dai popoli della regione.

Nell'omettere di adottare o di autorizzare mezzi adeguati, come aveva fatto per altri conflitti gravi, dopo aver constatato una minaccia alla pace internazionale, il Consiglio di Sicurezza ha reso credibili le accuse contro di esso formulate.

L'incapacità del Consiglio di Sicurezza, constatata dal Tribunale Permanente dei Popoli, ha avuto ripercussioni sull'UNPROFOR, i cui soldati sono stati ripetutamente accusati di violazione di diritti umani.

Di fatto lo statuto politico e giuridico dell'UNPROFOR ha risentito delle incertezze del Consiglio di Sicurezza, in particolare della mancanza di volontà politica dei suoi membri permanenti di por fine al genocidio e alle violazioni di massa dei diritti umani e del Diritto Internazionale umanitario.

La responsabilità politica dell'UNPROFOR in quanto tale pertanto non può essere stabilita. Senza dubbio, nella misura in cui alcuni soldati dell'UNPROFOR sono stati implicati a titolo personale in azioni di violazione dei diritti umani, si sarebbero dovute adottare misure e sanzioni per evitare il ripetersi di tali violazioni. Per quanto riguarda la responsabilità penale individuale di ciascuno dei componenti dell'UNPROFOR, in particolare per il preteso "rifiuto deliberato di agire contro i massacri in Srebrenica mentre essi erano in corso", il TPP riconosce l'esistenza di una violazione dell'obbligo di vigilare sulla situazione e di informare il Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, da parte delle suddette forze. Il responsabile di tale obbligo è in concreto il comandante dell'UNPROFOR, Rupert Smith, unico autorizzato a comunicare con i vertici dell'Organizzazione.

E' necessario sottolineare che i caschi blu avevano il mandato di difendere se stessi, ma non la popolazione civile nel suo insieme, né una parte belligerante contro l'altra, né il territorio protetto o non protetto, salvo nel caso di scorta ai convogli umanitari e ai convogli di prigionieri. In questo senso e in particolare per quanto concerne la difesa di Srebrenica e della sua popolazione, oltre al mandato ricevuto, sarebbe stato necessario disporre di un armamento più pesante che gli Stati avrebbero dovuto mettere a disposizione delle loro truppe. Su questo punto il Tribunale considera possibile individuare senza dubbio la responsabilità degli Stati membri delle Nazioni Unite, soprattutto dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per aver violato l'obbligo, stabilito nell'art. 43 della Carta, di giungere ad accordi speciali per la formazione di un esercito delle Nazioni Unite, dotato del potere e della forza necessari per sovrastare le parti in conflitto al fine di imporre la pace e mantenerla.

Infine, per quanto riguarda le azioni individuali che si presumono criminali, commesse dai membri delle forze di pace delle Nazioni Unite distaccate nel territorio della ex-Jugoslavia che sono sotto la competenza soprattutto della giurisdizione penale degli Stati che li ospitano e di altri Stati coinvolti con l'attività criminale, il Tribunale considera che essi siano sottoposti anche alla giurisdizione del Tribunale Penale dell'Aja, in accordo con quanto stabilito nell'art. 20 del Progetto di Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato (risoluzione 49/59 del 9 dicembre 1994 dell'Assemblea Generale), che fa riferimento all'eventuale responsabilità di dette persone per violazione del Diritto Internazionale umanitario.

Di conseguenza si invita il citato Tribunale a indagare sui crimini imputabili ai membri dell'UNPROFOR.

6. DISPOSITIVO

Il Tribunale dei Popoli sulla ex-Jugoslavia, nella seconda Sessione celebrata a Barcellona, Spagna, dal 7 all'11 dicembre 1995,

dichiara:

in relazione alla responsabilità internazionale

1. La responsabilità penale degli autori materiali delle violazioni sopra registrate, dei loro capi militari e dirigenti politici per crimini contro l'umanità e per crimini di genocidio, includendo in questa categoria le violazioni etniche. In particolare il Tribunale ritiene che concorrano sufficienti indizi per l'incriminazione dei Presidenti di Serbia e di Croazia, Slobodan Milosevic e Franjo Tudjman, pur non essendo stati essi accusati dal Tribunale Penale Internazionale dell'ONU.

2. La Repubblica Federale della Jugoslavia (Serbia e Montenegro) è responsabile dei seguenti crimini e

delitti internazionali:

- Aggressione contro la Repubblica di Bosnia-Erzegovina e contro la Repubblica di Croazia;
- Intervento negli avvenimenti che sono di giurisdizione interna della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e contro la Repubblica di Croazia;
- Violazione grave di massa e sistematica dei diritti umani fondamentali della popolazione albanese del Kosovo, compreso il diritto alla libera determinazione;
- Inadempienza degli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza, relative alla cessazione della ingerenza in Bosnia-Erzegovina e all'obbligo di cooperare con il Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia;
- Crimine di genocidio nei confronti della popolazione mussulmana di Bosnia;
- Ripetute violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra e gravi infrazioni delle norme di Diritto Internazionale umanitario;
- Crimini contro l'umanità e violazioni gravi, sistematiche e di massa dei diritti umani fondamentali nell'ambito di sua giurisdizione.

3. La Repubblica di Croazia è responsabile dei seguenti crimini e delitti internazionali:

- Aggressione contro la Repubblica di Bosnia-Erzegovina;
- Intervento negli avvenimenti che sono di giurisdizione interna della Repubblica di Bosnia-Erzegovina;
- Inadempienza degli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza relativi alla cessazione dell'ingerenza in Bosnia-Erzegovina e all'obbligo di cooperare con il Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia;
- Crimine di genocidio nei confronti della popolazione mussulmana di Bosnia;
- Ripetute violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra e gravi infrazioni delle norme di Diritto Internazionale umanitario, nel passato più recente, nelle zone della Slavonia occidentale e nella Krajina;
- Crimini contro l'umanità e violazioni gravi, di massa e sistematiche dei diritti umani fondamentali nell'ambito di sua giurisdizione.

4. La Repubblica di Bosnia-Erzegovina è responsabile dei seguenti delitti internazionali:

- Ripetute violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra e gravi infrazioni delle norme di Diritto Internazionale umanitario;
- Violazioni gravi dei diritti umani fondamentali nell'ambito di sua giurisdizione.

a) L'autoproclamata Repubblica dei Serbi di Bosnia è responsabile dei seguenti crimini e delitti internazionali:

- Crimine di genocidio nei confronti della popolazione mussulmana di Bosnia;
- Ripetute violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra e gravi infrazioni delle norme di Diritto Internazionale umanitario;
- Crimini contro l'umanità e violazioni gravi, di massa e sistematiche dei diritti umani fondamentali nei territori sotto il suo controllo.

b) L'autoproclamata Repubblica di Herzeg-Bosna è responsabile dei seguenti crimini e delitti internazionali:

- Crimine di genocidio nei confronti della popolazione mussulmana di Bosnia;
- Ripetute violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra e gravi infrazioni delle norme di Diritto Internazionale umanitario;
- Crimini contro l'umanità e violazioni gravi, di massa e sistematiche dei diritti umani fondamentali nei territori sotto il suo controllo

c) L'autoproclamata Repubblica Serba di Krajina è responsabile dei seguenti crimini e delitti internazionali:

- Ripetute violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra e gravi infrazioni delle norme di Diritto Internazionale umanitario;
- Crimini contro l'umanità e violazioni gravi, di massa e sistematiche dei diritti umani fondamentali nei territori sotto il suo controllo

d) Gli Stati membri delle Nazioni Unite non hanno ottemperato alle decisioni del Consiglio di Sicurezza relative a:

- Embargo sulle armi alla ex-Jugoslavia;

- Embargo commerciale e finanziario alla Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
- Adeguamento dei suoi ordinamenti giuridici interni, in conformità con lo Statuto del Tribunale Internazionale sulla ex-Jugoslavia.

dichiara inoltre:

1. Devono essere considerati moralmente e politicamente responsabili di gravi omissioni tutti quegli Stati che disponevano di sufficiente e verificata informazione circa gli atti di genocidio commessi o in procinto di essere commessi.

2. Ciò comporta anche la responsabilità di tutti quegli Stati che non hanno ottemperato all'obbligo di rispettare e far rispettare il Diritto Internazionale umanitario.

3. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ha ottemperato al suo dovere di proteggere la pace e la sicurezza internazionale in relazione al conflitto nei territori della ex-Jugoslavia. I cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno, a tale proposito, una specifica responsabilità per non aver formulato un chiaro ed effettivo mandato all'UNPROFOR, lasciando ai comandanti in campo un ampio margine di discrezione.

4. Sia l'Unione Europea che i suoi Stati membri hanno una specifica responsabilità morale e politica per il loro comportamento inerte e a volte per il loro esplicito rifiuto di intervento al fine di prevenire gli atti di genocidio e i crimini contro l'umanità e contro la pace nei territori della ex-Jugoslavia.

5. La Germania è da considerarsi particolarmente responsabile per la sua influenza nella frammentazione delle società nella ex-Jugoslavia mediante il riconoscimento unilaterale e prematuro della Croazia e della Slovenia e, in quest'ultimo caso, senza garanzie per la protezione dei diritti delle minoranze, condizione necessaria per il riconoscimento della sovranità secondo la Commissione Badinter dell'autunno 1991.

6. In riferimento alla funzione dei mezzi di comunicazione, i media ufficiali e i media simpatizzanti o controllati da gruppi paramilitari in tutti i territori della ex-Jugoslavia sono responsabili della creazione di un clima di terrore, odio e xenofobia nelle rispettive collettività. Tale clima ha contribuito grandemente all'instaurarsi dei conflitti armati e alla intensificazione della violenza fino a proporzioni genocide.

6. RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE

Il TPP riconferma tutte le raccomandazioni contenute nella sua sentenza di Berna del 20 febbraio 1995 e formula inoltre le seguenti:

A. La Comunità internazionale, in particolare l'Unione Europea, deve adottare, almeno a titolo di riparazione dei gravissimi danni che ha contribuito a provocare, le seguenti misure:

1. Impegnare le proprie risorse economiche, tecnologiche e culturali nella ricostruzione materiale e morale dei paesi distrutti dalla guerra, soprattutto nella Bosnia-Erzegovina.

2. L'Unione Europea, in particolare, deve assumere l'iniziativa di proporsi a tutti i popoli della ex-Jugoslavia come un nuovo spazio comune, idoneo a sdrammatizzare il problema delle frontiere, e a ricostruire a sua volta, all'interno di un nuovo e più ampio contesto, la trama di convivenze e garanzie individuali e collettive nella cui crisi sta la radice della guerra e che la stessa ha contribuito ad acutizzare. In questo modo l'Europa può riparare la sua colpevole inerzia durante il conflitto e, contemporaneamente, compensare la sua esclusione dal piano di pace di Dayton, che ha stabilito di fatto una sorta di separazione etnica delle popolazioni dei Balcani e la divisione della ex-Jugoslavia in aree di influenza contrapposte. E tutto ciò può essere fatto ponendo in atto un piano di pace proprio molto più efficace e duraturo, mediante l'apertura delle sue porte a tutte le nuove entità statali sorte dalla guerra, ponendo condizioni effettive per il processo di democratizzazione e introducendo precise garanzie di tutela delle minoranze.

E dunque non dovrebbe trattarsi soltanto di una riparazione diretta a favorire il processo di pace e di ricostruzione della ex-Jugoslavia, ma anche al recupero per la stessa Europa della sua identità di luogo di incontro e di convivenza pacifica per popolazioni diverse, luogo aperto e non chiuso a nuove confluenze e a nuove e feconde contaminazioni culturali. In questa prospettiva, l'accoglienza di tutti i popoli della ex-Jugoslavia nella casa comune europea è un'occasione storica per realizzare questa idea di Europa. In effetti questi popoli sono all'incrocio delle linee di congiunzione e di frattura di tre grandi civiltà (la cattolica-

romana, la greco-ortodossa e la mussulmana), di due grandi imperi scomparsi (l'austro-ungarico e l'ottomano) e di due grandi blocchi mondiali contrapposti durante la guerra fredda (l'occidente capitalista e l'oriente comunista). La Bosnia, in particolare, rappresenta simbolicamente l'epicentro dove queste linee di contatto e di frattura storica si intersecano in maniera inestricabile. E' chiaro che la sopravvivenza di questa nuova singolare formazione politica bicefala che è lo Stato della Bosnia disegnato dagli accordi di Dayton si rivela improbabile in un contesto di separatezza e diventa possibile in un contesto di un più ampio spazio comune europeo.

3. Infine questo tribunale ritiene che gli orrori della guerra civile nella ex-Jugoslavia, che hanno indotto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a istituire un Tribunale penale "ad hoc", comportino innanzitutto la necessità di creare un Tribunale penale permanente per i crimini contro l'umanità, dotato di giurisdizione obbligatoria, attivabile non solo dagli Stati, ma anche dalle vittime dei crimini, abilitato a giudicare le responsabilità personali di chiunque risulti implicato, inclusi i governanti. La costituzione di un tale Tribunale dovrebbe inoltre essere accompagnata da un effettivo codice penale internazionale che preveda come crimini non soltanto il genocidio, la tortura e gli attuali crimini contro l'umanità, ma anche tutte le violazioni gravi dei diritti umani per le quali non siano previste giurisdizioni statali, entro scadenze ben definite. Lo statuto di un tribunale penale internazionale adottato dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite dovrebbe essere profondamente modificato per rispondere a queste esigenze.

B. Il TPP rinnova la sua sollecita considerazione per disertori, ribelli, obiettori di coscienza e profughi di guerra della ex-Jugoslavia secondo lo statuto legale di rifugiati politici soggetti al diritto di asilo. Sollecita che per tutti costoro si decreti un'amnistia e si stabiliscano condizioni per la piena reintegrazione dei loro diritti di cittadini.

C. Raccomanda che i professionisti della comunicazione riconsiderino il loro codice deontologico alla luce dei diritti umani e dei diritti dei popoli, in funzione della promozione della pace. Raccomanda specificamente ai media internazionali di appoggiare i media nazionali indipendenti nel loro lavoro.

D. Raccomanda che il Tribunale dell'Aja indaghi e sottoponga a giudizio i giornalisti, gli editori e i direttori di mezzi di comunicazione sospettati del delitto di istigazione al genocidio, come previsto nella Convenzione del 1948.

E. Raccomanda al Tribunale dell'Aja che classifichi come crimine contro l'umanità gli atti di violenza sessuale etnica, in applicazione dell'articolo 5 del suo Statuto, e, una volta stabilita la intenzionalità, li classifichi anche come atto costitutivo di genocidio, interpretando in questo senso quanto stabilito dall'articolo 4 dello stesso Statuto.

F. Raccomanda a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite che ratifichino la convenzione del 4 dicembre 1989 contro il reclutamento, la utilizzazione, il finanziamento e l'addestramento dei mercenari.